



Regione Calabria

ASSESSORATO URBANISTICA AMBIENTE
E TUTELA DELL'INQUINAMENTO

Catanzaro, li 12 Marzo 1997

SETTORE N.

Prot. N. 11236/96

Riscontro alla nota del 15.11.96


N. 13202 Div.

Allegati N.

OGGETTO: Progetto Porto Turistico di Amantea
Giudizio di Compatibilità ambientale

Al Sindaco del Comune di AMANTEA
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
CONSIGLIO SUPERIORE
III SEZIONE

Adunanza del Numero
23 LUG. 1997 304



IL SEGRETARIO

Per gli ulteriori adempimenti di competenza si trasmette l'allegato
parere del Nucleo V.I.A., relativo all'opera in oggetto.

COMUNE DI AMANTEA
13 MAR. 1997
PROT. N. 3002

IL DIRIGENTE
Dr. Attilio ROMANO

L' ASSESSORE
Dr. Domenico C R E A

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
CONSIGLIO SUPERIORE
III SEZIONE

Adunanza del Numero
17 DIC. 1997 572



IL SEGRETARIO

REGIONE CALABRIA

ASSESSORATO ALL'ASSETTO DEL TERRITORIO
Tutela dell'Ambiente, Beni Ambientali e Naturali - Nucleo V.I.A.
Via delle Repubbliche Marinare - 88063 Catanzaro Lido

Catanzaro, li 12 Marzo 1997

Prot. n. 11236/96

Al Sindaco del Comune
di AMANTEA

OGGETTO . Progetto Porto Turistico di Amantea
giudizio di compatibilita ambientale.

In relazione alla richiesta di cui all'oggetto, trasmessa il 15.11.96 con n. di prot. 13202 ed acquisita agli atti di questo Assessorato il 18.11.1996 con n. di prot. 11236, tendente ad ottenere un giudizio di compatibilita' ambientale secondo le norme vigenti in materia di valutazione di Impatto Ambientale, si precisa quanto segue :

La Direttiva n. 337/85/CEE del Consiglio delle Comunita' Europee nasce dalla precipua esigenza di coordinare le procedure di autorizzazione di determinati progetti pubblici e privati, con la valutazione delle loro ripercussioni sull'ambiente.

La stessa Direttiva divide i progetti di opere suscettibili di avere un impatto ambientale, in due allegati.

Il primo contiene quelli piu' rilevanti e per essi e' obbligatoria l'applicazione della procedura in tutti gli Stati membri .

Esso viene applicato in Italia per effetto di un D.P.C.M. del 10 Agosto 1988, n. 377 e fra le opere elencate risultano anche le Vie navigabili e porti per la navigazione interna accessibili a battelli con stazza superiore a 1350 t.

Il secondo comprende diverse categorie di opere per le quali pur esistendo l'obbligo dell'applicazione della procedura possono essere introdotti criteri e soglie dimensionali .

Inoltre, sempre con riferimento alle opere dell'allegato II, con la legge comunitaria del 1993, art. 40, Legge 146 del

22.02.1994 = Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee = viene disposta l'emanazione di un atto di indirizzo e coordinamento per definire le CONDIZIONI, i CRITERI e le NORME TECNICHE a cui devono attenersi le Regioni per l'applicazione della procedura di impatto ambientale ai progetti inclusi nell'allegato II alla Direttiva del Consiglio 85/337/CEE, con particolare riferimento alla necessità di individuare idonei CRITERI di ESCLUSIONE o definire PROCEDURE SEMPLIFICATE per progetti di dimensioni ridotte o durata limitata, realizzati da artigiani o piccole imprese.

Con il Decreto del Presidente della Repubblica 12.04.1996, Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 22 Febbraio 1994 n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale, pubblicato sulla G.U., serie generale n. 210, il 7.09.1996, viene approvato l'atto di indirizzo e coordinamento relativo alle CONDIZIONI, CRITERI e NORME TECNICHE per l'applicazione della procedura di impatto ambientale ai progetti inclusi nell'allegato II alla direttiva del Consiglio 85/337/CEE.

Il comma 2 dell'art. 1, come ambito di applicazione, prevede che Entro nove mesi dalla data di pubblicazione nella G.U. della Repubblica Italiana, del presente atto di indirizzo e coordinamento, le Regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano PROVVEDANO A DISCIPLINARE I CONTENUTI E LE PROCEDURE di valutazione di impatto ambientale, ovvero ad armonizzare le disposizioni vigenti con quelle contenute nel presente atto.

Il comma 3 dell'art. 1 prevede l'assoggettamento alla procedura di valutazione di impatto ambientale di tutti i progetti elencati nell'allegato 'A' del medesimo DPR, mentre il comma 6 dello stesso art. 1 prevede per i progetti elencati nell'allegato 'B', che non ricadono in aree naturali protette, l'autorità competente verifica, secondo le modalità di cui all'art. 10 e sulla base degli elementi indicati nell'allegato 'D', se le caratteristiche del progetto richiedono lo svolgimento della procedura di V.I.A. ovvero si attua una procedura di verifica {screening} secondo le modalità di cui all'art. 10.

L'allegato 'A' di cui all'art. 1, comma 3, fra le tipologie progettuali, al punto 'h' elenca Porti turistici e da diporto quando lo specchio d'acqua è superiore a 10 ha o le aree esterne interessate superano i 5 ha, oppure i moli sono di lunghezza superiore ai 500 metri.

Allo stato attuale la Regione Calabria e le altre Regioni Italiane pur avendo elaborato, congiuntamente in sede di tavolo interregionale, linee guida in ordine a Approfondimenti, problemi e orientamenti comuni per la redazione dei testi normativi regionali in attuazione dell'atto di indirizzo e coordinamento, non dispone, al momento, di un atto di legge che disciplini i contenuti e le procedure di valutazione di impatto ambientale per

come previsto dal comma 2 dell'art. 1 del prefato DPR, ovvero di armonizzare le disposizioni vigenti con quelle dello stesso DPR.

Pertanto per l'opera in questione, pur rientrando fra le tipologie di cui alla lettera 'h' dell'allegato 'A' relativo al comma 3 dell'art. 1 del DPR 12.04.1996, la stessa, a tutt'oggi, non puo' essere sottoposta alla procedura di V.I.A. in quanto la Regione non si e' dotata della legge prevista dal succitato comma.


Al riguardo si fa presente, comunque, che lo scrivente Assessorato ha in fase avanzata di elaborazione detto progetto che sara', successivamente, inoltrato agli organi competenti per gli ulteriori adempimenti, fermo restando il mantenimento dei termini di cui al comma 2 dell'art. 1 del DPR .

Tuttavia va precisato che l'autorita' proponente ha elaborato uno studio di valutazione di impatto ambientale dell'opera di che trattasi, tenendo conto in tutti i processi tecnici di programmazione e di decisione delle eventuali ripercussioni sull'ambiente ed illustrando, in detto studio, sia l'analisi economica dei costi e dei benefici in rapporto al tasso di redditivita' dell'investimento, sia la prospettazione delle principali alternative prese in esame, evidenziando altresì, sulla base dei parametri tecnici, economici e ambientali, ragioni e motivazioni della scelta fatta sotto il profilo dell'impatto ambientale .


Per quanto espresso in narrativa, stante la situazione attuale, il Nucleo V.I.A. tenuto conto, anche, dell'ubicazione, della natura e della dimensione dell'opera, decide che il progetto non deve essere sottoposto a valutazione di Impatto Ambientale.

IL NUCLEO


Dr. ANTONINO GENOESE



Dr. Franco LABONIA



Arch. Luciano PELLE



Ing. Luciano MATRAGRANO

